



## FAQ

**GARA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T/O), ALL RISKS PROPERTY, ALL RISKS ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA, RCAUTO, KASKO PER IL PERIODO 31.12.2017-31.12.2020. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE. CIG 7062072E29.**

Relativamente ai seguenti quesiti pervenuti in merito alla gara in oggetto, si precisa quanto segue.

### **QUESITO N.1:**

*“(Art. 1 Disciplinare) Confermare che la facoltà dell’Amministrazione Provinciale di disporre la ripetizione del servizio per ulteriori tre annualità deve intendersi implicitamente subordinata al rinnovo del consenso anche da parte della Società a ripetere le medesime condizioni normative ed economiche di cui ai capitolati.”*

**RISPOSTA:** Si conferma che la facoltà della Città metropolitana di Roma Capitale di disporre la ripetizione del servizio per ulteriori tre annualità è subordinata al consenso della Società a ripetere le medesime condizioni normative ed economiche di cui ai capitolati.

### **QUESITO N. 2**

*“Il Disciplinare contempla la partecipazione in RTI (art. 3), ma non regola la partecipazione in Coassicurazione, nonostante tutti i capitolati prevedano la clausola “Coassicurazione e Delega”. Si chiede che vengano fornite indicazioni per l’eventuale partecipazione con ricorso all’istituto della Coassicurazione, specificando le modalità per la compilazione delle dichiarazioni che prevedono anch’esse la sola opzione del RTI”*

**RISPOSTA:** Qualora un operatore economico fosse interessato a presentare offerta nella modalità della coassicurazione come prevista dai capitolati tecnici, detto operatore dovrà partecipare necessariamente nella forma di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale.



**QUESITO N. 3:**

*(Sez. 6, Art. 1, del Capitolato All Risks Property) Confermare che lo “scoperto 10% minimo per tutte le garanzie” deve riferirsi anche alle garanzie di cui alla tabella successiva, con la conseguenza che le franchigie ivi indicate per le rispettive garanzie operano quali minimi del predetto scoperto.”*

**RISPOSTA:** Si conferma che lo “scoperto 10% minimo per tutte le garanzie” deve riferirsi anche alle garanzie di cui alla tabella successiva, con la conseguenza che le franchigie ivi indicate per le rispettive garanzie operano quali minimi del predetto scoperto.

**QUESITO N. 4:**

*(Sez. 6, Art. 1, del Capitolato All Risks Property) Confermare che i minimi di scoperto (o franchigie, a seconda del riscontro al quesito che precede) di € 25.000 e € 75.000 previste per le garanzie Inondazioni/ Alluvioni/ Allagamenti e Terremoto debbano applicarsi rispettivamente a ciascuna casa cantoniera ovvero a ciascun altro immobile colpiti da un medesimo evento”*

**RISPOSTA:** Si conferma che le franchigie di € 25.000,00 e € 75.000,00 previste per le garanzie Inondazioni/ Alluvioni/ Allagamenti e Terremoto si applicano rispettivamente a ciascuna casa cantoniera ovvero a ciascun “altro immobile” colpiti da un medesimo evento.

**QUESITO N. 5:**

*“(Sez. 6, Art. 1, del Capitolato All Risks Property) confermare che il limite d’indennizzo di € 10.000.000 previsto per la garanzia Inondazioni/ Alluvioni/ Allagamenti ed il limite d’indennizzo di € 10.000.000 previsto per la garanzia Terremoto devono intendersi prestati, oltre che per sinistro e per anno, anche per il complesso delle cose assicurate.”*

**RISPOSTA:** Il limite di indennizzo di € 10.000.000,00 previsto per la garanzia Terremoto e per la garanzia Inondazioni/ Alluvioni/ Allagamenti, deve intendersi per sinistro, per anno e per il complesso delle cose assicurate.



**QUESITO N. 6:**

*“Possibilità o meno di esercitare l'eventuale RECESSO, per la durata della Gara e conseguente Proroga, sia per il Lotto riguardante la Copertura LIBRO MATRICOLA che per il Lotto KASKO A MISSIONE.”*

**RISPOSTA:** La polizza Kasko all' **Art. 14) Recesso in caso di sinistro** testualmente recita: *“Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni, da darsi con lettera raccomandata A.R. Il recesso sarà efficace esclusivamente in concomitanza con la prima scadenza di rata. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo” restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/ Assicurato e conseguente riduzione del premio.*

Anche per il Libro Matricola deve considerarsi operante il Recesso in caso di sinistro, con le stesse modalità.

Si sottolinea che tutte le polizze del lotto unico sono collegate tra di loro. Pertanto, come previsto dalla clausola di raccordo presente in tutte le polizze, qualora per una delle polizze venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto, anche degli altri contratti.

**F.to Il Dirigente  
Dott. Stefano Carta**